

MASSIMILIANO FABIANI - EZIO BONANNI

Il danno da amianto

Profili risarcitori
e tutela medico-legale



GIUFFRÈ EDITORE

dazione del danno *jure hereditatis* alla vedova, ritenendo correttamente di non poter fare ricorso neppure al criterio equitativo, adeguandosi, in questo caso, ai già detti principi di diritto, oggetto di richiamo nei commenti alle precedenti decisioni. Il Giudice del gravame non ha disposto neppure il rinnovo della CTU (come la difesa dell'appellante aveva richiesto) proprio sul presupposto che la mancanza della documentazione sanitaria non poteva di certo supplire al "vuoto probatorio", anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla morte del *de cuius*. È stato invece riconosciuto e liquidato il danno non patrimoniale alla vedova per la perdita del coniuge convivente nella complessiva somma di € 207.765,57 (sulla base delle allora vigenti tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano dell'aprile 2011, che prevedono una "forbice" tra un minimo di € 154.000,00 ed € 308.000,00 oggi Tabelle Milano 2013 con "ranges" tra € 163.080,00 e € 316.150,00) tenuto conto della "giovane età di 46 anni" e della "presumibile convivenza con il *de cuius* in vita di questi", della "sofferenza psicologica e morale per la lunga malattia del marito, la perdita del giovane compagno di vita nonché suo primo referente affettivo ed esistenziale".

10 Riconoscimento e risarcimento del danno differenziale nei casi di malattie asbesto correlate

Da ultimo merita di essere segnalata la problematica inerente il danno differenziale. Prima di passare all'esame delle recenti pronunce che hanno affrontato il problema, occorre brevemente partire dalla dizione normativa. E qui facciamo la prima scoperta: la legge non definisce il danno differenziale che deve invece la sua origine alla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Si può trarre spunto dalla previsione di cui all'art. 10 del Testo Unico INAIL (il noto D.P.R. 1124/1965)⁽³⁷⁷⁾ ma è bene, al fine di avere chiara l'"area risarcitoria" in cui il danno differenziale opera, scindere il caso in cui detta posta di danno rientri nella copertura assicurativa e quindi l'ammontare sia determinato dalla differenza tra quanto riconosciuto dall'Ente previdenziale e la maggior somma liquidata in sede civile, dal caso in cui detta posta di danno rimanga al di fuori della copertura assicurativa e quindi al lavoratore danneggiato verrebbe liquidata "in aggiunta all'indennizzo INAIL". In quest'ultimo caso sarebbe più consono definire il danno differenziale come "danno com-

⁽³⁷⁷⁾ Con particolare attenzione alla "rilettura" della norma dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 38/00.

plementare" (nel quale rientrano pacificamente i danni non patrimoniali diversi dal danno biologico da menomazione permanente⁽³⁷⁸⁾) ma, dopo l'avvento delle sentenze di San Martino che hanno fatto confluire la pressoché totalità dei pregiudizi areddituali patiti dalla vittima nella categoria omnicomprensiva del danno biologico (*rectius* "non patrimoniale") e della copertura previdenziale INAIL, detta dizione può considerarsi ormai un retaggio "storico" e quindi priva di rilevanza giuridica. Come evidenziato dal dott. Beniamino Deidda⁽³⁷⁹⁾, "ci si è chiesti, specie dopo l'intervento del decreto legislativo n. 38 del 2000, se sia possibile indennizzare un ulteriore danno che l'INAIL non corrisponde e che consiste nel cosiddetto 'danno differenziale'. In primo luogo viene in evidenza il danno morale soggettivo: se sussistono i presupposti del reato il danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno morale previsto dall'art. 2059 del Codice civile. Ci si è chiesti se, una volta ottenuto il risarcimento dall'INAIL per il danno biologico, la parte offesa o i suoi eredi abbiano diritto ad una ulteriore porzione di danno biologico non risarcito. Finora (al 2009 n.d.r.) per lo più si è ritenuto che il risarcimento non fosse possibile perché la somma liquidata dall'INAIL rispecchia la definizione di danno biologico fornita dal legislatore senza che sia consentito un ampliamento del concetto di danno biologico. Naturalmente, invece, vi è spazio per l'ulteriore risarcimento quando si debbano coprire il danno morale e altri danni non patrimoniali". Anche il dott. Carlo Sorgi⁽³⁸⁰⁾, attualmente Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bologna, ha evidenziato che "in caso di esposizione ad amianto, la problematica (del risarcimento del danno dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 2008 - n.d.r.) è resa più complessa perché necessariamente ci si deve confrontare con l'altra (problematica - n.d.r.) del c.d. danno differenziale

⁽³⁷⁸⁾ Circa la risarcibilità del danno complementare, come messo in luce dal Tribunale di Trento (sentenza 12 marzo 2012 infra richiamata) nulla quaestio alla luce del consenso unanime — a partire dalle fondamentali Corte Cost. 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 485 e Corte Cost. 17 febbraio 1994, n. 37 e di recente Cass. 18 luglio 2006, n. 16376; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4020; Cass. 29 settembre 2005, n. 19150; — relativamente all'esclusione dall'esonero ex art. 10 co. 1 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 della responsabilità civile del datore di lavoro verso il lavoratore per i danni estranei alla sfera di operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Corte Cost. 356/1991 ha espressamente statuito: "...L'esonero ... opera all'interno e nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, così come delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi. Laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di quei presupposti soggettivi ed oggettivi non opera l'esonero: e pur trovando il danno origine dalla prestazione di lavoro, la responsabilità è disciplinata dal codice civile senza i limiti posti dall'art. 10 del T.U. del 1965. Come è stato affermato in sintesi in dottrina, se non si fa luogo alla prestazione previdenziale, non vi è assicurazione: mancando l'assicurazione cade l'esonero").

⁽³⁷⁹⁾ In Tavola Rotonda Padova 10 aprile 2009 e in *Amianto e responsabilità sociale*, a cura di Enzo Merler e Rosanna Tosato, Ediesse 2010.

⁽³⁸⁰⁾ Con commento tratto dal sito www.cortolex.it.

derivante da concomitante tutela INAIL per le situazioni verificatesi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000"⁽³⁸¹⁾. In particolare, prosegue il magistrato, la questione diverrebbe più complessa nei casi in cui andranno ad adire il giudizio gli eredi del lavoratore esposto ad amianto. Situazione che, dato purtoppo il proliferare di decessi e contrazioni di malattie asbesto correlate, porterà inevitabilmente automaticamente ad un incremento del numero di processi. Quanto al profilo risarcitorio, abbiamo visto nei paragrafi precedenti che, in tema di ristoro del danno *jure hereditatis*, si è fatto riferimento al periodo di durata della malattia dal momento della scoperta e, tenuto conto della gravità, sofferenza e afflittività della patologia contratta dalla vittima nonché dalla consapevolezza da parte di quest'ultima della inevitabile morte, si è proceduto a riconoscere un quantum risarcitorio che, all'unisono, prendesse in considerazione sia l'aspetto del danno biologico "puro" sia l'aspetto della "sofferenza soggettiva" patita dal lavoratore deceduto, cagionata dal reato: l'indennità per invalidità temporanea, con possibilità di adeguata personalizzazione⁽³⁸²⁾, è il parametro di riferimento utilizzato per procedere ad una adeguata ed equa liquidazione del danno che permette proprio di "superare completamente il tema del danno differenziale poiché nel danno biologico liquidato dall'INAIL non si tiene conto del danno da invalidità temporanea o del danno da sofferenza soggettiva e, quindi, non si porrà questo problema e non sarà possibile utilizzare la liquidazione INAIL del danno biologico per comprimere il danno non patrimoniale dei congiunti".

Analizziamo ora alcune pronunce emesse dalla Suprema Corte sempre in tema di amianto ma solo sotto il profilo della statuizione concernente il danno differenziale. Ripercorreremo brevemente i fatti per una migliore comprensione del caso senza dilungarci ulteriormente sui motivi che hanno portato le Corti territoriali, da cui sono poi scaturite le relative impugnazioni da parte delle società datrici di lavoro, ad accogliere le domande proposte dai familiari dei lavoratori deceduti e, nel primo caso che vedremo, in favore del lavoratore stesso che aveva contratto malattia professionale. Valgano in proposito i principi giuridici di imputazione della responsabilità *ex art. 2087* del codice civile in capo al datore di lavoro e i criteri di sussistenza della colpa specifica per violazione di norme dettate in tema di sicurezza, insalubrità e tutela della salute dei

⁽³⁸¹⁾ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2000 n. 50.

⁽³⁸²⁾ Sulla adeguata personalizzazione e sui criteri di riferimento si veda Cass. civ. n. 7632/2003.

lavoratori nell'ambiente di lavoro, già richiamati nei precedenti paragrafi. Il primo caso è stato deciso dalla Cassazione Civile, Sez. Lavoro, il 5 maggio 2010, con sentenza n. 10834 e attiene ad un lavoratore, impiegato presso la Fincantieri — Cantieri Navali Italiani s.p.a. — che aveva contratto un carcinoma da inalazione di fibre d'amianto, con particolare riferimento al quid risarcitorio del danno biologico e morale nel caso di copertura assicurativa. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore che aveva convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro per richiedere e ottenere la condanna al risarcimento dei danni biologico e morale patiti per avere contratto un carcinoma polmonare da riferire causalmente alla inalazione di fibre di amianto subita durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della convenuta, che aveva ommesso di adottare le misure necessarie a tutelare la salute dei propri dipendenti. Tralasciamo la questione inerente la mancanza di copertura assicurativa sollevata dalla chiamata in causa da parte della Fincantieri per il danno dedotto in causa dal ricorrente e segnaliamo che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3851 del 23 maggio/agosto 2005, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Fincantieri, ha condannato poi l'assicurazione a garantire la Fincantieri per tutte le somme che quest'ultima avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore danneggiato. Avverso tale sentenza la compagnia di Assicurazione ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi. L'impugnazione è stata rigettata. Prendiamo in esame solo il quinto motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha denunciato violazione di legge (D.P.R. n. 1124/1965, artt. 2, 10, 11 e 74; D.Lgs. n. 38/2000, art. 13), nonché vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non aveva rilevato (anche d'ufficio) l'improponibilità della domanda svolta nei confronti della Fincantieri, dovendo ritenersi l'esclusiva legittimazione passiva dell'INAIL, né risultando superato lo sbarramento costituito dall'accertamento in concreto della sussistenza di reato perseguibile d'ufficio. La Suprema Corte ha cassato il profilo di doglianza, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità⁽³⁸³⁾, secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, "l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato o tecnopatologico e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale,

⁽³⁸³⁾ Cfr., ex plurimis, Cass. civ., nn. 3616/1996; 859/1997; 8182/2001; 1114/2002; 16250/2003.

riguarda soltanto le componenti del danno, coperte dalla stessa assicurazione obbligatoria, la cui individuazione, peraltro, è mutata nel corso degli anni". Prosegue la Corte ritenendo che, nelle fattispecie come quella inerente il lavoratore della Fincantieri, che ricadono in un alveo sottratto "ratione temporis alla disciplina di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, che riguarda soltanto il danno patrimoniale, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica — secondo l'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965 — coperto dall'assicurazione obbligatoria, ma non, invece, il danno non patrimoniale (ivi compreso quello alla salute o biologico) e morale. Per tali fattispecie continua quindi a trovare applicazione la disciplina precedente a quella introdotta dal ricordato art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, che escludeva la copertura assicurativa obbligatoria per le ragioni di danno che qui rilevano" (384). Un secondo caso deciso dalla Suprema Corte con sentenza n. 5086 del 29 marzo 2012, inerente il decesso di un lavoratore, impiegato alla conduzioni di forni dal maggio 1961 al settembre 1986, avvenuto in data 23 agosto 2002, al quale era stato diagnosticato un mesotelioma il 21 dicembre 2000. I familiari del *de cuius* avevano richiesto la condanna della società datrice di lavoro della vittima a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea e per danno esistenziale (il ricorso innanzi al giudice di prime cure fu depositato il 24 giugno 2004 - n.d.r.) per la complessiva somma di € 516.053,00. La società convenuta tra le varie difese, aveva preliminarmente eccepito — il solo profilo che ci interessa — la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico perché già risarcito dall'INAIL, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000. Con sentenza n. 40/2008 il Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva accolto la domanda dei ricorrenti, condannando il datore di lavoro al pagamento della somma di € 61.000,00. Proponeva appello la società convenuta, cui resistevano i familiari del lavoratore, con particolare riferimento alla incongrua somma liquidata in primo grado. Con sentenza depositata il 3 dicembre 2009 la Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento dello spiegato appello incidentale, condannava il datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale (la pronuncia è di un anno successiva alle statuizioni delle Sezioni Unite del 2008 - n.d.r.) in favore delle eredi liquidato in € 90.000,00. Quanto all'entità del risarcimento, il Giudice del gravame, "in considerazione della differenza tra tutela indennitaria e tutela risarcitoria e della esigenza di garantire il pieno e integrale risarcimento dell'effettivo danno subito dal-

384) Cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., nn. 1114/2002 e 16250/2003.

l'infortunato, riteneva del tutto legittimo il riconoscimento dell'intero danno biologico ed in particolare del risarcimento del danno differenziale. In particolare, poi, sul *quantum*, valutando la somma di € 4.500,00 al mese come importo unitario di liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, liquidava l'importo complessivo in ragione della durata di 20 mesi della inabilità totale". La società datrice di lavoro aveva proposto ricorso per Cassazione sotto vari profili di impugnazione ritenuti dalla Suprema Corte in parte inammissibili e in parte infondati. La Suprema Corte aveva confermato la responsabilità del datore di lavoro della *de cuius*, applicando i noti e costanti principi di "probabilità qualificata" e di "equivalenza causale", confermando quanto emerso in sede di merito, ove le risultanze istruttorie avevano accertato "la presenza di amianto nei rivestimenti della struttura dei forni di cottura, nei cui pressi il lavoratore operava nonché nelle sconnessure dei circa 1.000 carrelli sui quali il materiale refrattario veniva collocato e nei materassini usati dai fuochisti" nonché "l'inquinamento ambientale, provocato dallo sfarinamento delle guarnizioni delle porte dei forni e dalla presenza dei residui di amianto nell'ambiente di lavoro fino alle pulizie dei locali". Da ultimo merita di essere segnalata la statuizione della Suprema Corte, di rilevante importanza, in tema di conoscenza, all'epoca dei fatti — con particolare riferimento al mesotelioma da esposizione da amianto, risalente agli anni dal 1968 al 1983, circa gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile — della nocività dell'amianto e la responsabilità del datore di lavoro per la omessa predisposizione di efficaci misure di sicurezza. Sul punto la Corte di Appello di Venezia, sulla base della espletata consulenza tecnica, aveva accertato che la pericolosità dell'amianto "era conosciuta dalla comunità scientifica già agli inizi del '900, mentre la conoscenza del rapporto causale tra amianto e mesotelioma pleurico risale quanto meno agli inizi degli anni '60" e che, nella fattispecie, dalla espletata prova testimoniale è risultata esclusa "la presenza, nel locale ove operava il lavoratore, di sistemi di aspirazione delle polveri o l'esistenza di direttive aziendali che rendessero obbligatorio l'uso di strumenti di aspirazione nel caso di sostituzione delle guarnizioni in amianto, che comportavano la dispersione di polveri nell'ambiente di lavoro". A parte la considerazione che, in ogni caso, avrebbero dovuto adottarsi le necessarie cautele per proteggere i lavoratori dalla diffusione di polveri di qualunque natura nell'ambiente di lavoro *ex art.* 21 del D.P.R. n. 303/1956⁽³⁸⁵⁾, preme

⁽³⁸⁵⁾ Normativa in vigore all'epoca per fatti con riferimento alla sussistenza di colpa specifica del datore di lavoro. Normativa oggi sostituita e abrogata dall'intervento dell'art. 304 D.Lgs. 2008 n. 81 con limiti e decorrenza ivi previsti.

evidenziare che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, all'art. 19, tratta proprio della salute e della sicurezza sul lavoro, stabilendo che ogni lavoratore deve godere di una salute soddisfacente e di condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro. La stessa Carta di Nizza prende in considerazione, all'uopo, la direttiva del 12 giugno 1989, n. 391⁽³⁸⁶⁾, volta all'attuazione di misure atte a promuovere il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, all'art. 6 prevede proprio l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare i rischi, anche nella scelta degli impianti e nell'allestimento dei luoghi di lavoro. Il profilo attinente alla valutazione dei rischi è una tra le più importanti innovazioni introdotte da parte della legislazione comunitaria a salvaguardia della salute dei lavoratori ed involve due punti cardine: il primo, inerente un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro intrapreso per definire le cause probabili di lesioni o di danni, si riferisce alla possibilità di eliminare il pericolo: in tal caso i rischi per la salute debbono essere controllati e ridotti a zero; il secondo attiene alle ipotesi in cui i pericoli per la salute del lavoratore non possono essere eliminati e, allora, in tal caso, dovranno essere posti in essere tutti gli strumenti volti a definire le misure protettive in relazione all'ambiente di lavoro in cui il lavoratore svolge le mansioni alle quali è adibito. Inutile dire che il processo di attuazione della direttiva da parte degli Stati membri è stato assai complicato e dilatato nel tempo per le diverse realtà territoriali e il ritardato adeguamento dell'adozione di leggi nazionali. Lo screening di adeguamento (*rectius* mancato adeguamento da parte degli Stati membri) è stato oggetto di controllo da parte della Commissione fin dall'anno 1993, cui la Corte di Giustizia ha dato seguito, impartendo varie condanne agli Stati dell'Unione, in misura più elevata ancora una volta all'Italia⁽³⁸⁷⁾. Da ultimo merita di essere segnalata la recentissima pronuncia emessa dal Tribunale di Trento, sezione Lavoro, in data 12 marzo 2013, con la quale il Giudice ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore nei confronti del datore di lavoro, riconoscendo il risarcimento del

⁽³⁸⁶⁾ Corte Giust. CE, 26 settembre 2002, C-65/2000, Commissione c. Repubblica Italiana (*Foro it.*, 2002, IV, 409); Corte Giust. CE, 24 ottobre 2002, C-455/2000, Commissione c. Repubblica Italiana (*ibidem*, 409); Corte Giust. CE, 15 novembre 2001, C-49/2000, Commissione c. Repubblica Italiana (*ibidem*, 2002, IV, 18); Corte Giust. CE, 16 marzo 2000, C-439/1998, Commissione c. Repubblica Italiana (Raccolta, 2000, I, 1565); Corte Giust. CE, 21 settembre 1999, C-362/1998, Commissione c. Repubblica Italiana (*Foro it.*, 1999, IV, 449); Corte Giust. CE, 17 giugno 1999, C-336/1997, Commissione c. Repubblica Italiana (*ibidem*, 281) in *I diritti fondamentali nell'Unione Europea — La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona — Commentario del Codice civile e Codici Collegati*, in SCIALOJA-BRANCA, A. VALLEBONA e G. GUERRINI, *Lavoro e Protezione dei Lavoratori*, Zanichelli, 2013, 1290.

⁽³⁸⁷⁾ Pubblicato in GUCE 29 giugno 1989 n. 2183 entrato in vigore il 19 giugno 1989 direttiva recepita con D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.

danno non patrimoniale da menomazioni permanenti e temporanee, liquidato rispettivamente nell'importo di € 261.617,00 e di € 18.975,00 oltre interessi, detratta la somma della somma di € 80.298,00, corrispondente alla quota imputabile alla rendita per danno biologico permanente degli acconti, ratei ed integrazione rendita già versati ed al valore capitale delle rendite costituita dall'INAIL per danno biologico permanente. La statuizione del Tribunale trentino affronta la tematica del danno differenziale, dissertando sui contrapposti orientamenti dottrinari e giurisprudenziali e fissando alcuni punti fermi. *In primis* quello secondo il quale grava sul datore di lavoro il maggior danno subito dal lavoratore e non liquidato dall'INAIL. Ciò in adesione all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito⁽³⁸⁸⁾, che riconosce il diritto del lavoratore infortunato od ammalato a causa della condotta colposa del datore di lavoro di esigere da costui il risarcimento del c.d. danno biologico differenziale ossia della quota eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato dall'INAIL in relazione a tale tipo di danno. In secondo luogo, il Tribunale di Trento statuisce l'applicabilità al danno biologico dell'intera disciplina ex art. 10 D.P.R. 1124/1965, ivi compresa quella ex co. 7 concernente il danno differenziale, evidenziando che "l'indennizzo ex D.Lgs. 38/2000 ha sostituito la rendita prevista dall'art. 66 co. 1 n. 2 D.P.R. 1124/1965 e richiamata dal suddetto art. 10 e che l'art. 13 co. 11 D.Lgs. 38/2000 dispone che "per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile". Dunque se il punto essenziale della questione consiste nello stabilire se il sistema dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL svolga o meno una funzione sostitutiva di quella propria del sistema della responsabilità civile, il Tribunale di Trento, risolve, come terzo e ultimo profilo, la problematica, evidenziando che "l'aspetto peculiare del rapporto tra responsabilità civile ed assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL non risiede tanto nella risarcibilità del danno differenziale, ma nell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile grazie alla presenza dell'assicurazione obbligatoria e fino al concorso delle prestazioni erogate dall'INAIL. In difetto di tale esonero, stante la diversità di funzione (l'una risarcitoria, l'altra indennitaria), non sarebbe consentita neppure la detrazione dell'indennizzo INAIL dal risarcimento dovuto dal responsabile civile".

³⁸⁸ Ex plurimis Tribunale Camerino, 19 luglio 2006; Tribunale Torino, 27 febbraio 2006; Tribunale Monza, 16 giugno 2005; Tribunale Bassano del Grappa 14 dicembre 2004; Corte d'Appello Torino 29 novembre 2004, che ha riformato Trib. Torino 22 dicembre 2003; Tribunale Genova 27 settembre 2004; Tribunale Treviso 12 luglio 2004; Tribunale Pinerolo 27 aprile 2004.

In conclusione, nel caso di malattie professionali, spetterà al lavoratore, che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio, l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Dunque la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. Come messo correttamente in luce da Domenico Chindemi ⁽³⁸⁹⁾, va però rilevato, in deroga, "come la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari".

La paura di ammalarsi

Il problema non è di poco conto. Non lo è perché la dottrina e la giurisprudenza sono spesso state concordi nel ritenere che "senza lesione non vi è danno" e non lo è perché il cittadino che si trova esposto in luoghi ove sono presenti particelle di amianto o addirittura per il solo fatto di risiedere in zone contaminate spesso è ignaro delle conseguenze pregiudizievoli cui va incontro. Ma il punto focale è ancora una volta il "pregiudizio esistenziale" subito dal soggetto, che non ha al momento alcuna lesione ma che vive quotidianamente, o a scadenze programmate come nel caso delle visite periodiche cui il lavoratore deve sottoporsi, la paura di contrarre una patologia asbesto correlata. Prima ancora che di tutela della salute si tratta di capire se e in che misura sia e della tutelarsi la serenità del cittadino. Serenità non intesa come diritto a vivere una vita felice ma protezione da parte dello Stato a non consentire che i propri cittadini vivano, senza alcuna responsabilità, uno stato di angoscia

⁽³⁸⁹⁾ In "Il danno differenziale dopo le sentenze di San Martino", articolo del 7 giugno 2010 in www.alfalex.it.

che, una volta divenuto perdurante, sfocia in un inevitabile danno alla salute di natura psichica che necessariamente coinvolge il cittadino "sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Non abbiamo parafrasato a caso l'art. 2 del dettato costituzionale che infatti prevede come "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'art. 32 Cost. tutela la salute non solo come fondamentale diritto del cittadino ma anche come "interesse della collettività". Il problema principale, che nei precedenti paragrafi abbiamo affrontato sotto il profilo del nesso causale, di potere e dovere tutelare la menzionata "serenità di vita" del soggetto è rappresentato proprio dal lungo lasso di tempo, con una media di venti-trenta anni, che intercorre tra un'esposizione prolungata alle fibre d'asbesto ed un eventuale sviluppo di una neoplasia mesoteliale. L'evento dannoso è solo "potenziale", perché non si è ancora prodotto, ma poiché è probabile che si produrrà, e si traduce nell'immediato in una perdita di chances, che condiziona oggi il futuro e le scelte di vita, comunque e in ogni caso determina un pregiudizio. Ma anche il danno 'statisticamente accertato' deve essere integralmente risarcito, poiché è stato già dimostrato che gli esposti vivono meno rispetto alla media, è certo che sia l'evento dannoso (la morte prima della media) sia la causa (l'esposizione all'amianto) e quindi la responsabilità (chi ha causato l'esposizione). Senza dimenticare che vi è da considerare anche la responsabilità civile per danno 'da cure preventive' o il danno 'statisticamente accertato' anche se difficilmente prospettabile, anche se è già noto, ove si consideri che la prevenzione delle malattie sociali quali il tumore impedisce il lavoro e le attività per il tempo in cui si va dal medico o si fanno le cure mediche preventive, e rimane da chiarire se nel concetto di malattia generica rientri anche la tutela preventiva nei limiti in cui sia necessaria e ragionevole, però se il danno normale da cure preventive è generalmente non imputabile, lo è invece quello per l'amianto, poiché la persona in quanto 'esposta' è dunque vittima e teme giustamente di poter contrarre una di quelle terribili malattie, quali il mesotelioma, rispetto alle quali si sta facendo visitare continuamente, con ogni analisi possibile, e tenta di fare quant'altro sarà indispensabile per evitare o attenuare gli effetti della malattia, e quindi dovrà modificare anche le sue abitudini di vita (eviterà attività polverose, cercherà di vivere all'aria aperta, in campagna o in montagna, non fumerà, ne berrà alcolici) e quindi è preoccupato e pensieroso e ha modificato anche il carattere, con fobie e ossessioni, a seconda dei casi. Per questi motivi siamo fautori del principio del c.d. "Zero Risk" o "Zero Tolle-

rance": eliminare l'amianto per eliminare il problema. Infatti poiché non è possibile fissare livelli di esposizione "sicuri" per le proprietà pericolose dell'amianto e anche una dose molto ridotta può originare tumori, solo l'eliminazione dell'amianto sotto qualsiasi forma comporterà tutela della collettività pubblica con conseguente effettiva protezione della vita e abbattimento dei costi sociali e sanitari. Del resto anche l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione, agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha assunto una posizione di salvaguardia della salute umana, riconoscendo l'impossibilità di individuare un valore limite al di sotto del quale non vi sia rischio per la salute umana. Anche se i divieti di produzione e commercializzazione (in Italia, a seguito della Legge n. 257/1992⁽³⁹⁰⁾, ne è stata proibita l'estrazione, l'importazione e la lavorazione) come pure le direttive per il recupero e l'eliminazione di questi materiali hanno contribuito a far scomparire dagli ambienti lavorativi i materiali a base di amianto, le previsioni scientifiche sull'insorgenza di malattie legate all'amianto in ambienti professionali restano allarmanti, soprattutto per le esposizioni all'amianto avvenute durante gli anni sessanta. Si pensi che, già in uno studio ormai risalente ad oltre un decennio fa, il Dottor J. Peto [in "Parere del Comitato economico e sociale su "L'Amianto" (1999/C138/2009), Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee, C 138/1924, 18 maggio 1999], "tra i maggiori esperti in materia, ha stimato che nell'Europa occidentale si avranno duecentocinquantamila decessi per mesotelioma legato all'amianto nell'arco dei prossimi trentacinque" quale conseguenza alla produzione e all'esposizione generalizzata a questo materiale. Le persone che sono state esposte a polveri e fibre di amianto sono potenzialmente vittime della insorgenza di gravi patologie che, nella maggior parte dei casi, hanno un esito infausto, proprio perché l'amianto rappresenta un pericolo per la salute delle persone se vengono inalate le sue fibre presenti nei più diversi ambienti. Come abbiamo visto dall'esame delle situazioni di fatto in cui hanno operato i lavoratori poi deceduti nelle sentenze oggetto di commento dei precedenti paragrafi, il rilascio di fibre d'amianto nell'ambiente può avvenire o in occasione di una manipolazione/lavorazione dei materiali o spontaneamente, come nel caso di materiali friabili, usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d'aria, urti. L'esposizione a fibre di amianto è associata infatti a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi,

⁽³⁹⁰⁾ Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992 n. 87 si vedano anche il regolamento approvato con D.M. 28 marzo 1995 n. 202 nonché il D.P.R. 8 agosto 1994.

carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi). Vediamo brevemente nello specifico le principali patologie asbesto correlate. Il mesotelioma ha una latenza tra i venti e i quaranta anni ed è un tumore raro della membrana di rivestimento del polmone (pleura) o dell'intestino (peritoneo). È sufficiente anche una esposizione a bassa dose per lo sviluppo della patologia. Anche il carcinoma polmonare ha una lunga latenza e anche basse dosi possono essere decisive, ove si tenga conto delle predisposizioni individuali e del fatto che ci sono anche altri fattori. Tra le origini e le cause della patologia vi sono anche altri fattori quali fumo di sigarette, cromo, nichel, materiali radioattivi, altri inquinanti ambientali (idrocarburi aromatici, derivati del catrame, gas di scarico dei motori). Il fumo di sigarette potenzia significativamente l'effetto cancerogeno dell'amianto e quindi aumenta fortemente la probabilità di contrarre tale malattia: questo elemento è fonte di maggiori problemi inerenti la valutazione in giudizio del nesso causale e della possibile "concausa" o esclusione del nesso causale, come abbiamo evidenziato nei precedenti paragrafi. Da ultimo vi è l'asbestosi, che ha invece un periodo di latenza sostanzialmente dimezzato rispetto alle suddette patologie che può essere indicato tra i dieci e quindici anni, ed è una patologia cronica, ed è quella che in passato è stata per prima correlata all'inhalazione delle fibre d'amianto. Essa consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare che rende difficile lo scambio di ossigeno tra l'aria inspirata e il sangue. Si manifesta per esposizioni a concentrazioni medio-alte ed è, quindi, tipicamente una malattia professionale che, attualmente, risulta essere sempre più rara. Ma per la risarcibilità del danno biologico, e di tutti gli altri pregiudizi non patrimoniali, non è necessario che ci sia una 'incidenza funzionale' della 'alterazione anatomica', in quanto il danno biologico può ritenersi sussistente 'anche quando l'alterazione anatomica non abbia attualmente incidenza funzionale', come statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2491 del 1° febbraio 2008, in un caso per il quale delle 'piccole placche pleuriche' pur non avendo alterato la funzionalità respiratoria avevano portato sul piano giuridico alla decisione del Giudice di merito di sancire la risarcibilità del pregiudizio sia a titolo di danno biologico sia per le altre voci, ha confermato la decisione e rigettato il ricorso del datore di lavoro, ponendo in evidenza la sua sussistenza in ragione del "pericolo cagionato dall'alterazione". Pertanto anche la certificata presenza di fibre nell'organismo, in assenza di alterazione anatomica, può essere fonte di responsabilità e costituire l'obbligo di risarcimento del 'danno biologico a causa del semplice pericolo cagionato dall'alterazione' in quanto permangono nel-

l'organismo e sono rilevabili con esami specifici quali il BAL etc., e impongono alla vittima di doversi sottoporre a continui e periodici accertamenti medici, per verificare lo stato di avanzamento della lesione ovvero l'insorgenza di un processo cancerogeno.

a) Moliere e i riscontri oggettivi (App. Roma n. 7131/2008)

Nello stesso anno della pronuncia n. 2491/2008 emessa dalla Suprema Corte, la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 7131/2008, ha invece per la prima volta la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale subito da un lavoratore esposto all'amianto per il sentimento di paura di contrarre il cancro. Come vedremo la domanda, già rigettata nel processo innanzi al Giudice di prime cure, è stata confermata dal Giudice del gravame. Merita però di essere segnalata per l'esame compiuto dalla Corte degli elementi atti a configurare o disattendere il riconoscimento del diritto del lavoratore ad ottenere tutela del c.d. "timore di ammalarsi". "Ah, Mon Dieu! Ils me laisseront ici mourir", non occorre scomodare Moliere (che peraltro morì proprio il 17 febbraio 1673 mentre recitava "Le Malade imaginaire") per compiere, *in primis*, da un punto di vista medico, una distinzione fondamentale tra nosofobia (o nosemafobia) e ipocondria. La nosofobia è definita come una paura persistente, anormale e ingiustificata di ammalarsi o diventare un paziente: il nosofobico ha il timore alla malattia ma non è convinto di patirla. Ciò a differenza dell'ipocondriaco, che invece è convinto di patire malattie. Come si evince dal sito www.fobie.org, "i nosofobici, seguendo al classifica del DSM-IV (sistema elaborato dalla psichiatria nordamericana, che abbiamo richiamato, con riferimento al DSM-III, di sesto livello, come parametro per valutare la intensità della sofferenza patita in conseguenza della consapevolezza della inevitabile fine nel paragrafo introduttivo), avrebbero diagnosi di ipocondria. Tuttavia, empiricamente la differenza tra l'autentica ipocondria e la nosofobia sembra essere chiaramente stabilita. La paura dell'ipocondriaco della malattia è diversa nei seguenti aspetti: A) gli ipocondriaci non considerano che la loro paura sia eccessiva né irrazionale, i fobici sì; B) i pazienti ipocondriaci non temono di contrarre una malattia nel futuro (come invece fanno i fobici) ma di averla già contratta, di averla e che non sia stata fatta una diagnosi; C) i pazienti ipocondriaci non evitano i medici e gli ospedali, né presentano risposte di ansia immediata andando incontro ai precedenti. In qualsiasi caso, diversi studi fattoriali hanno trovato che esistono due diverse dimensioni nell'ipocondria, la nosofobia da un lato e la convinzione della malattia dall'altro. Esistono evidenze che le terapie

di condotta e di esposizione sarebbero più efficaci nei pazienti fobici mentre i trattamenti centrati su cambiamenti cognitivi funzionerebbero meglio con quei pazienti che sono convinti di patire la malattia". Fatta questa debita premessa occorre analizzare il caso che ha dato origine alla statuizione della Corte capitolina. Tizio aveva prestato la propria attività di tecnico addetto ad impianti termici e di condizionamento presso un noto studio cinematografico, operando presso l'impianto termico e di condizionamento. Le specifiche mansioni del lavoratore erano quelle di provvedere al montaggio, alla manutenzione e alla conduzione di impianti frigoriferi. In particolare il ricorrente sosteneva di essere stato a contatto con un ambiente di lavoro a rischio amianto e conseguentemente di aver subito un danno alla propria salute. Sotto il profilo dell'andata causa, il ricorrente prefigurava la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2087 del Codice civile (ancora una volta sotto un profilo "omissivo") per non aver adottato alcuna precauzione ed alcuna misura di tutela. Sussisteva altresì, sempre a detta della difesa del ricorrente, una responsabilità specifica per violazione delle norme specifiche dettate dal Legislatore a protezione dei lavoratori quali la mancata consegna e conseguente uso delle maschere protettive, fornite solo a decorrere dall'anno 2001, come accertato dalla ispezione delle condizioni dei luoghi di lavoro effettuata dalle ASL competenti. Con sentenza depositata in data 21 settembre 2009, il Giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo non provato il rischio, sia con riguardo alla oggettiva presenza di amianto in misura qualificata, che alla esposizione del lavoratore ad ambiente contaminato, che, ancora, con riguardo al danno lamentato, ritenuto non emergente dalle allegazioni e prove fornite. Il lavoratore proponeva appello sulla base dei seguenti motivi di gravame: 1) violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 cc, per non aver impedito la esposizione del dipendente alle polveri di amianto presenti nei locali in cui prestava la attività di lavoro; 2) errata valutazione delle risultanze testimoniali in merito alle condizioni di lavoro del dipendente; 3) errata valutazione sulla inesistenza del danno lamentato; 4) sussistenza di una patologia riconducibile a causa lavorativa. La Corte di appello di Roma rigettava l'impugnazione proposta sulla base delle seguenti considerazioni di fatto e di diritto. Sotto un profilo fattuale dagli accertamenti compiuti dalle competenti ASL era emerso che la percentuale di polveri presenti e disperse nell'ambiente (il cosiddetto requisito oggettivo del "contatto ambientale") era in quantità notevolmente inferiore al limite indicato dalla normativa del settore (Legge n. 257/1992, che richiama i limiti tecnici individuati dall'allora vigente D.Lgs. n. 277/1991) con limiti e la decor-

renza previsti dall'art. 304 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che ha abrogato il suddetto D.Lgs. n. 277/1991. Era emerso altresì, dalla espletata istruttoria orale dinnanzi al Giudice di prime cure, che l'appellante, pur recandosi giornalmente presso l'impianto termico e di condizionamento, non si tratteneva mai oltre la mezzora. Nei momenti in cui i macchinari andavano in blocco, il lavoratore rimaneva solo il tempo necessario per provvedere alla riparazione del guasto, che era contenuto ad un massimo di tre ore. Per la riparazione invece dei guasti di maggiore complessità la società convenuta si rivolgeva a ditte specializzate. Le risultanze istruttorie avevano evidenziato l'assenza di entrambe le condizioni: 1) la presenza di polveri di amianto in misura qualificata; 2) la durata della esposizione del lavoratore alle stesse. Elementi di fatto considerati dal legislatore quali essenziali ai fini della tutela invocata dall'appellante. Sotto un profilo giuridico non sussisteva neppure la prefigurata responsabilità ex art. 2087 del codice civile. La norma infatti, ponendo un obbligo al datore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica, e la personalità morale dei prestatori di lavoro, agisce come "norma di chiusura" del sistema di previsioni legislative messe in campo per la tutela della persona del lavoratore. La Corte di Appello di Roma ha evidenziato che l'art. 2087 del codice civile "pone al datore di lavoro anche un obbligo di valutare e prevenire possibili rischi, naturalmente sulla base delle conoscenze, esperienze e tecniche maturate ed a lui astrattamente ricollegabili, tali da individuare tutte le necessità concrete, utili alla salute ed alla integrità psico-fisica del lavoratore. L'obbligo posto dalla disposizione impone, quindi, al datore di lavoro di individuare tutte le situazioni di specifico rischio, anche al di là dell'osservanza delle singole misure dettate da legislazioni speciali, evidentemente non sempre sufficienti a regolare il caso concreto. In un siffatto sistema il datore di lavoro deve dar prova di aver fornito ed adottato tutte le misure necessarie a garantire il prestatore di lavoro, con ciò intendendo non soltanto le misure direttamente previste da eventuali disposizioni vigenti nella materia, ma anche le misure che, in concreto, la fattispecie presenti come necessarie, e siano, al contempo nella disponibilità (considerata in astratto), di conoscenze, di tecniche e di esperienza del datore di lavoro e della categoria imprenditoriale a cui lo stesso appartiene. Tale ultimo riferimento (categoria imprenditoriale), serve per qualificare il livello di patrimonio culturale e tecnico cui occorre fare riferimento per valutare la ragionevolezza dell'intervento e della attività richiesta al datore di lavoro, non misurabile sulla sua singola ed individuale esperienza, ma sulla esperienza dell'intero settore di conoscenze e tecniche acquisite in un determinato ambito

lavorativo. Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo di adottare tutte le misure che, in campo scientifico, tecnico e di comune esperienza siano utili a prevenire ed evitare rischi legati a quella prestazione di lavoro, ovvero a sue specifiche modalità attuative. Nel caso di specie la documentazione prodotta è indicativa di un tempestivo intervento della parte appellata prima al fine di accertare la presenza di sostanze nocive attraverso l'opera delle autorità competenti, e poi di bonificare il locale in questione, pur ritenuto non soggetto a rischio, attesa la quantità di polveri presente", con conseguente esclusione della operatività di responsabilità a carico del datore di lavoro. Da ultimo sotto il profilo del richiesto danno non patrimoniale, l'appellante aveva sostenuto, e documentato a mezzo certificazione medica, di essere affetto da una patologia ansioso depressiva dovuta alla consapevolezza di prestare attività di lavoro in luogo a rischio amianto, ha determinato in lui un danno alla propria integrità psico-fisica. In particolare dall'esame dell'iter medico era emerso che l'odierno appellante era già stato riconosciuto invalido nella misura del 46%, anche per la presenza di altre patologie tra le quali proprio la medesima patologia di cui chiedeva l'addebito alla società appellata, a far data dal lontano novembre 1989. Per il Giudice di secondo grado "era dunque evidente che, sin da tale epoca, sussisteva quindi un quadro patologico in cui la malattia nervosa assumeva una certa consistenza, e non era ancora rapportabile alla causa lavorativa successivamente individuata. Su tale pregressa condizione, si è evidentemente inserito il successivo stato di ansia collegato alla dimensione ambientale lavorativa". Continua il Giudice del gravame sostenendo che "pur nella piena consapevolezza che un danno alla salute possa essere misurato anche solo in termini di aggravamento o di semplice concausalità con altre patologie", si deve comunque valutare "la rapportabilità della detta incidenza su preesistente quadro patologico, alla causa ed al fattore lavorativo. Deve, quindi, valutarsi la diretta discendenza, in termini oggettivi, della maggiore gravità della patologia, dalla attività di lavoro". Dall'esame delle risultanze istruttorie compiute innanzi al Giudice di prime cure era emersa l'assenza di tale nesso oggettivo. Ed è questo il punto cardine da tenere presente per considerare o meno la sussistenza di un danno connesso alla paura di ammalarsi. Infatti la patologia ansioso depressiva (peraltro già presente nel lavoratore a far data dal 1989), non può certo essere individuata nella semplice "paura" di ammalarsi in futuro per essere stato in luogo contaminato da amianto. Tale rappresentazione dell'ansia esistente nel lavoratore, non può infatti ritenersi meritevole di tutela in assenza di condizioni che rendano oggettivo e giustificato tale *status*. Nel caso di specie "la accertata modica quantità di polveri esistenti nel luogo di lavoro im-

putato (impianto termico e di condizionamento), e la scarsa esposizione del lavoratore, escludono un fattore 'rischio' oggettivamente valutabile e soprattutto escludono che il lavoratore possa trarre un ragionevole convincimento di rischio per la propria salute. La semplice 'paura' di ammalarsi, sebbene comprensibile sotto un profilo strettamente sociale, e con rilievo in una analisi sociologica ed ambientale, non assume valenza ed interesse giuridico se non accompagnata da concrete condizioni che la qualifichino rispetto ad una mera sensibilità personale". Precisa al riguardo la Corte che deve essere "distinta la percezione soggettiva della paura di ammalarsi, che può essere collegata al diverso sentire ed alla diversa attenzione che ciascun soggetto ha rispetto a tale problema, da una paura ingenerata da oggettive condizioni di rischio ambientale, in cui ad esempio, altri soggetti si sono ammalati ed hanno comunque ricevuto danni o anche solo minacce di ripercussioni psico-fisiche. La oggettività di una situazione a rischio, accertata documentalmente, ed introdotta, in quanto tale nel processo, rende evidente la rapportabilità della 'paura' all'attività di lavoro, anche se lo *status* resta sempre fattore soggettivo, ma ancorato, in questo caso, ad un concreto sostrato di fatto che lo giustifichi. In tal caso ogni effetto assume valore giuridicamente rilevante ed in quanto tale, apprezzabile in sede giurisdizionale. La carenza delle indicazioni di oggettività nella denunciata patologia, rendono la stessa disancorata dal nesso causale-lavorativo". La decisione in esame, pur avendo decretato il rigetto della domanda del lavoratore in entrambi i gradi, merita di essere segnalata per aver tracciato le linee guida cui attenersi nel caso in cui si adisca il giudizio per richiedere e vedersi riconosciuto un danno non patrimoniale di natura psichica scaturito dalla c.d. paura di ammalarsi. La Corte non nega la possibilità di ristoro di detta voce di danno in assoluto. L'essere sottoposti al pericolo di un evento dannoso può cagionare anche una patologia accertabile dal punto di vista medico (dando luogo, così, ad un danno biologico, talvolta di tipo psichico), oltre quella psichica e quella legata al danno da pericolo, dal quale non si potrà prescindere al momento della determinazione della sua entità, oltre agli altri pregiudizi per lesione dei diritti a contenuto non patrimoniale e a copertura costituzionale. La Corte nega invece la possibilità di ristoro quando la patologia (nel caso di specie era addirittura preesistente) non è connotata da quelle condizioni oggettive dovute alla insalubrità del luogo di lavoro "se non accompagnata da concrete condizioni che la qualifichino rispetto ad una mera sensibilità personale". Il Dott. Mauro di Marzio, magistrato del distretto giudiziario di Roma, con esaustivo commento, anche sotto un profilo di diritto comparato parte dall'esame del c.d. « danno da pericolo », che "indica un danno attuale — distinto, così, dal

pericolo di danno, che è solo un ipotetico danno futuro — determinato dal pericolo che un determinato accadimento abbia luogo. Il danno in questione può assumere le vesti del danno patrimoniale o non patrimoniale, secondo che vada a colpire il patrimonio o la persona". Quale danno da pericolo, il dott. Di Marzio porta, quale esempio, "la costruzione di un inceneritore che faccia precipitare il valore degli immobili circostanti in ragione della pericolosità, vera o presunta, delle immissioni da esso prodotte". Quale "pericolo di danno", il magistrato porta ad esempio proprio il caso oggetto della sentenza della Corte di Appello di Roma, in cui il lavoratore, pur esposto a rischio amianto, non aveva contratto alcuna delle malattie professionali asbesto correlate ma viveva nel timore di ammalarsi, "tanto più che si tratta sovente di malattie lungo latenti (abbiamo visto con tempi che variano dai quindici anni per l'asbestosi ai trenta per il mesotelioma e il carcinoma polmonare), che può tradursi in una sindrome ansioso-depressiva, ma può anche non varcare la soglia della patologia". Non è escluso che, accanto al prefigurarsi di un danno non patrimoniale, si possa richiedere anche il riconoscimento di un danno patrimoniale, rappresentato dal costo delle spese mediche sostenute per le visite, gli esami e le analisi alle quali il lavoratore non si sarebbe altrimenti sottoposto oltre il costo dei medicinali acquistati a seguito delle prescrizioni rilasciate dal medico. Senza dimenticare, in caso di disastro ambientale conseguente a esposizione da amianto, i costi economico-sociali quali, l'abbattimento cautelativo di animali e il deprezzamento degli immobili. Il dott. Di Marzio passa poi all'analisi della giurisprudenza statunitense, che più volte si è pronunciata "sul danno da pericolo, e così sul *fear of contracting disease*, sotto forma di *fear of cancer*, *fear of AIDS*" e altre ipotesi. Dall'analisi dei casi emerge una sostanziale difformità nelle decisioni. Infatti, prosegue il commentatore, "a volte il danno viene riconosciuto e risarcito, con diversi gradi di severità, sia nel suo aspetto patrimoniale (*expenses for medical monitoring*), sia in quello non patrimoniale, generalmente come *emotional distress* (slegato da una lesione fisica), ma anche talora come *pain and suffering* (dipendente da una lesione fisica) o come *lost quality of life*. A volte, invece, prevalgono considerazioni di natura tecnica (la mancanza di un *physical impact*) o, soprattutto, di policy: il danno da pericolo è sfuggente, è difficile da accertare nella sua oggettività, si presta a strumentalizzazioni, rischia di spostare risorse a favore di soggetti non particolarmente colpiti e di sottrarre a chi si ammala davvero". Per similarità con il caso deciso dalla Corte di Appello di Roma, il dott. Di Marzio cita il caso "Norfolk e Western Railway Co. vs Ayers, deciso nel 2003 dalla Supreme Court of the United States. Un gruppo di lavoratori esposti all'asbesto contrae l'asbe-

stosi, e chiede il risarcimento non solo per la malattia contratta, ma anche per fear of cancer, assumendo che l'asbestosi aumenti il rischio di contrarre in cancro. La Supreme Court conferma la sentenza d'appello che aveva a propria volta confermato la decisione di accoglimento della domanda — e ritiene inapplicabile il proprio precedente del 1997 Metro-North Commuter Railroad Co. vs. Buckley, con il quale aveva escluso la risarcibilità in un caso in cui il soggetto esposto all'amianto non aveva contratto alcuna malattia — stabilendo che il danno è risarcibile 'upon demonstrating a reasonable fear of cancer stemming from his present disease'. Dunque, almeno se c'è una malattia dalla quale si genera la paura, basta che questa sia reasonable”.

b) Sì al danno post traumatico da stress (Trib. Latina n. 515/2009)

Un'altra decisione, sempre emessa dalla giurisprudenza giuslavoristica laziale, questa volta con esito di accoglimento per il ricorrente, è quella assunta dal Tribunale di Latina, con la Sentenza n. 515/2009, che, nel definire il giudizio promosso da un lavoratore esposto ad amianto nei confronti di INAIL, ha riconosciuto quale malattia professionale e condannato l'ente assicuratore ad erogare l'indennizzo del danno biologico, conseguente al disturbo “post traumatico da stress, legato alla costrizione esistenziale di paura conseguente alla lunga esposizione ad amianto, che ‘deve essere considerata malattia professionale in modo indiretto secondaria all'esposizione ad amianto... (poiché) detta malattia va considerata come danno biologico in misura del 15%” con condanna dell'INAIL all'indennizzo, e il diritto della vittima ad ottenere il risarcimento dei danni differenziali e complementari.

c) Il caso Seveso: tragedia italiana e la “morale” del “danno morale farsa”

Ma il caso più emblematico, in tema di paura di ammalarsi, attiene a quello che comunemente viene definito il “Caso Seveso”. Ricordiamo il fatto. Nell'estate del 1976, a seguito della dispersione di una nube tossica contenente diossina proveniente da una società di impianti chimici nell'interland milanese, rimangono intossicati numerosi abitanti delle zone interessate. Si procede addirittura all'evacuazione della popolazione, che viene immediatamente, proprio in considerazione del grado di tossicità della diossina, a sottoporsi a controlli e presidi medici presso i locali nosocomi. Gli abitanti vengono, da ultimo, invitati a non procreare fino a quando non saranno terminate le operazioni di bonifica dello stabili-

mento interessato e del limitrofo territorio. Da un punto di vista giudiziario l'iter processuale è particolarmente complesso. L'11 luglio 1991, il Tribunale di Milano (in *Resp. civ. prev.*, 1995, 136), a seguito delle richieste di numerosi danneggiati alla stregua di una "class-action", condanna le società ritenute responsabili del disastro ambientale al risarcimento del danno, all'epoca dei fatti qualificato come "danno morale", quantificato nella somma di € 1.050,00 all'attualità (circa due milioni di lire per la moneta vigente all'epoca della statuizione) per ciascun danneggiato. Presupposto del riconosciuto risarcimento per il Giudice di prime cure era che «l'esposizione a quantità imprecise di diossina, le prescrizioni e le limitazioni alla libertà di azione e di vita (contatti con le cose contaminate), i controlli sanitari sostanzialmente coattivi ed il timore per il futuro costituiscono sicuramente ragioni di disturbo e di danno morale». Anche la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 12 ottobre 1993 (in *Arch. civ.*, 1994, 1269), rilevando la correttezza del percorso motivazionale operato dal Tribunale, ha confermato il diritto al risarcimento del danno avente origine nella "sindrome di paura che ha umiliato e comunque condizionato gli abitanti della stessa zona in quanto soggetti sanitariamente a rischio". Le società convenute ricorrono in Cassazione e ottengono l'accoglimento dell'impugnazione proposta. La Suprema Corte, con le pronunce n. 4631 del 24 maggio 1997 e n. 5530 del 20 giugno 1997 nega la sussistenza del danno morale come danno-conseguenza, non sussistendo nel caso di specie alcun danno-evento atto a ledere l'integrità psicofisica o il patrimonio del danneggiato. La questione viene devoluta alle Sezioni Unite che, con sentenza n. 2515 del 21 febbraio 2002 (in *Foro It.*, 2002, I, 999), confermano il *decisum* del giudizio di merito, riconoscendo la risarcibilità del danno morale anche in assenza della mediazione di un danno alla sfera psicofisica o patrimoniale. Il Tribunale di Milano, con pronuncia del 9 giugno 2003 (in *Danno e resp.*, 2004, 73) è nuovamente intervenuto sulla "questione Seveso", risarcendo la paura di ammalarsi come pregiudizio per la salute di natura morale, quantificando la somma in € 5.000,00. Con pronuncia n. 11059 emessa dalla terza Sezione civile della Cassazione il 13 maggio 2009, con commento su www.personaedanno.it ad opera di Mazzola, la Suprema Corte ha confermato nel "Caso Seveso", la risarcibilità del danno non patrimoniale "consistente nel patema d'animo e nella sofferenza interna ben può essere provato per presunzioni e che la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'al-

tro secondo criteri di regolarità causale". La pronuncia della Suprema Corte, che ha rigettato i sette motivi di ricorso proposti dalla società ricorrente e responsabile della fuoriuscita di diossina, ha confermato ancora una volta l'impianto logico-giuridico svolto dal Tribunale di Milano in primo grado improntato, sotto il profilo dell'*an*, alla fattispecie penale di cui all'art. 449 c.p. come delitto colposo di pericolo presunto a carattere plurioffensivo. Quanto al danno non patrimoniale la Corte si è limitata a configurare interamente nel danno morale il patema d'animo e la preoccupazione subiti dagli abitanti della zona. La Corte non approfondisce invece a fondo la problematica degli ulteriori pregiudizi esistenziali patiti dagli abitanti di Seveso ed ecco perché, per dirla con le parole di Mazzola nel commento alla suddetta sentenza e che condividiamo, "ecco pertanto come proprio il caso Seveso abbia rappresentato un paradosso, poiché se da un lato è stato pienamente riconosciuto il danno non patrimoniale (peraltro modesto), dall'altro si è persa l'occasione di fare emergere tutto lo sconvolgimento esistenziale delle vittime, offrendo loro adeguata riparazione, pur se nell'ambito espressivo del danno non patrimoniale, ossia posto 'tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, [di] un tipo di pregiudizio' (p. 10 sentenza, anche se riferita alla componente morale). È infatti evidente come le gravissime immissioni intollerabili, quali le immissioni di diossina che hanno sconvolto l'habitat di centinaia e centinaia di persone, abbiano a lungo inciso sul normale fare delle persone, i quali non solo si sono dovuti sottoporre 'in quanto soggetti a rischio, a ripetuti controlli sanitari, sia nell'immediatezza dell'evento sia successivamente, per parecchi anni, almeno fino al 1984' (pp. 7-8 sentenza) ma certamente non hanno più potuto fare quello che si erano realizzati di fare. Si pensi a chi ha rinunciato a concepire dei figli per il timore di averli malformati o a chi non si è sposato per la paura di lasciare il congiunto prematuramente o a chi ancora ha dovuto cambiare habitat negli anni successivi rinunciando alle proprie origini familiari. Ma gli esempi, ricavati dalla realtà, potrebbero essere innumerevoli".

d) Processo Eternit: una speranza per chi vive ogni giorno nel timore di ammalarsi

Ma rimanendo in Italia, non lontano da Seveso, ecco che, con il processo "Eternit" di Torino per disastro doloso permanente e omissione di misure antinfortunistiche (dal nome del noto stabilimento più importante d'Europa sito nelle vicinanze di Casale che dal 1906 al 1986 ha prodotto il cemento amianto), sono state ammesse circa seimila parti civili contro i due rappresentanti della corporation elvetica ritenuta re-

sponsabile della morte di oltre duemila persone in una delle zone a maggiore densità di inquinamento da amianto quale Casale Monferrato. La peculiarità sta nel fatto che il Tribunale ha ammesso non solo i familiari dei lavoratori scomparsi o i cittadini residenti che si sono ammalati per contaminazione da amianto ma, ed è qui la vera novità, sono stati ammessi come parti civili anche coloro che non hanno al momento contratto alcuna patologia asbesto correlata ma vivono ogni giorno nella paura di contrarla. Lo stravolgimento della vita di ogni cittadino casalese è stato e continua ad essere stravolto. La oncologa del nosocomio Santo Spirito di Casale dott.ssa Daniela Degiovanni, che si è occupata degli aspetti diagnostici-terapeutici dei tumori da amianto dal 1982 al 2009, nel corso della relazione tenuta durante la trentasettesima udienza del processo, ha affermato che “la qualità della vita dei cittadini del casalese è da decenni inquinata dalla convivenza con il mesotelioma. Il bene primario della salute — secondo l’OMS come ‘stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia o di infermità’ — da qualche decennio è fortemente compromesso”. La dott.ssa Degiovanni ha inoltre parlato del disagio che colpisce la cittadinanza per la stretta e inevitabile convivenza con i continui decessi e insorgenza delle patologie asbesto correlate. Si tratta, come evidente, di uno stato di prostrazione sia per la propria salute (Casale è un paese in cui ormai gli abitanti sanno non solo tutto gli uni degli altri ma sanno altresì delle conseguenze nefaste dell’amianto) sia per quella dei propri familiari come anche degli amici di una vita o di coloro con i quali si è lavorato fianco a fianco nel “boom economico” dell’Eternit. Anche l’Azienda USL ha svolto nell’anno 2006 una indagine affidata alla dott.ssa Antonella Granieri, che ha confermato un obiettivo stato di disagio psicologico definito clinicamente come “disturbo post-traumatico”, che “si verifica in condizioni precise e che ha una sintomatologia precisa, come il fatto di rivivere l’avvenimento che provoca dolore o paura, il fatto di evitare qualunque circostanza possa ricordare l’evento traumatico, « intorpidimento emozionale », una rinuncia a vivere nella sensazione di essere deprivati del futuro o — al contrario — una ipervigilanza, disturbi del sonno, rabbia immotivata, cefalee, vertigini. E la sentenza n. 565 del 13 febbraio 2012 emessa dal Tribunale di Torino ⁽³⁹¹⁾ ha condannato gli imputati in

⁽³⁹¹⁾ Con parziale riforma da parte della Corte di Appello di Torino, terza sezione penale, del 3 giugno 2013 che ha riconosciuto in favore delle 926 persone offese costitutesi parte civile la provvisoria di € 30.000,00 a ciascuno di loro, fatta salva, ovviamente, l’azione nel processo civile per il ristoro dei danni patrimoniali e non subiti dai danneggiati.

solido con i responsabili civili (nei casi in cui le parti civili li abbiano regolarmente citati), con riferimento al delitto di cui all'art. 434 c.p. ⁽³⁹²⁾, al risarcimento del danno in favore delle parti civili cittadini (sani) residenti in Casale Monferrato e Cavagnolo-Brusasco e/o dei loro eredi. Il Tribunale ha ritenuto che "sussiste, infatti, il diritto degli eredi legittimi della persona offesa dal reato alla costituzione di parte civile preordinata ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali richiesti 'iure hereditatis', in quanto nel patrimonio del 'de cuius' rientrano anche i diritti patrimoniali scaturenti dai danni provocati dal reato e i danni morali, quantificabili in somme di denaro, per le sofferenze patite (così, da ultimo, Cass. Sez. V, sentenza n. 29729 del 4 maggio 2010 ud. - dep. 28 luglio 2010 - imp. Santini e altri - rv. 248259)". Con riferimento al 'danno da esposizione', cioè al danno ricollegabile al timore dei residenti in Casale Monferrato (e dei Comuni della c.d. "area critica di Casale") e in Cavagnolo-Brusasco, attualmente sani, di contrarre, in ragione dell'esposizione ambientale ad amianto, una patologia asbesto correlata, il Tribunale di Torino ha dapprima ripercorso l'evoluzione del panorama giurisprudenziale in materia di danno non patrimoniale, traendo le mosse dalla sentenza n. 515 del 21 febbraio 2002 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che aveva optato per il principio opposto a quello affermato con le sentenze n. 4631 e 5530 del 1997, ritenendo che il danno morale soggettivo fosse risarcibile anche in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale. Il principio di diritto statuito con tale sentenza prevedeva infatti che "in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale". Si tratta di un

³⁹² La Corte ha dichiarato la penale responsabilità di Schmidheiny Stephan anche con riferimento di reati di disastro doloso verificatisi a Napoli-Bagnoli e Rubiera rideterminando la pena in anni 18 di reclusione. La pena è stata aumentata perché non sono stati più dichiarati prescritti i richiamati casi di Rubiera e Bagnoli (la corte ha accolto il principio sostenuto dall'avv. Bonanni sulla decorrenza della prescrizione).

turbamento psichico che se dopo le "sentenze novembrine", ai fini liquidativi, ricade nella omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale, non può certo essere limitato al solo danno morale (peraltro con liquidazioni irrisorie e simboliche, come quelle liquidate dal Tribunale Milano e successiva Cassazione nel suddetto "Caso Seveso") ma deve valutare compiutamente tutte ricadute sulla sfera esistenziale e sulla vita di relazione, determinando quello stress da amianto⁽³⁹³⁾, quella paura di 'ammalarsi', che si traduce in una aspettativa di attesa della malattia, con conseguenze sulla sfera psichica, che ledono i diritti della persona, nella sua sfera morale e nella sua dignità (art. 2 Cost.), oltre che negli altri diritti di costituzionale rilevanza, e in quelli riconosciuti e tutelati dalle convenzioni internazionali e dai trattati di diritto comunitario. Si tratta di un disturbo che si verifica a fronte di situazioni traumatiche per un gruppo o una comunità: catastrofi o disastri naturali, disastri aerei, persecuzioni di massa, prigionia in campi di concentramento, attentati, esposizioni a nocività ambientali come Chernobyl o Seveso, osservato per la prima volta nei reduci delle guerre, dai due conflitti mondiali, al Vietnam, all'Irak. Nel caso di Casale Monferrato (come peraltro in ogni situazione di disastro ambientale asbesto correlata) la sola esposizione a polveri e fibre di amianto determina comunque di per sé un pregiudizio ingiusto, anche quando, come abbiamo visto, non sono ancora state diagnosticate delle patologie asbesto correlate poiché il turbamento psichico c'è sempre⁽³⁹⁴⁾ anche in assenza del danno biologico, basti pensare che, come confermato dalla dott.ssa Degiovanni, si è dovuto istituire, in collaborazione all'Azienda USL del Monferrato e all'Università di Torino, un programma di supporto psicologico, con cadenza di incontri settimanali oltre la creazione di un numero telefonico di sostegno, per gli abitanti sani che temono di ammalarsi. Come osservato dal Prof. Cendon (Cendon 2005, in Di Marzio 2005, 32), la struttura del danno da pericolo è composta dal "35% (di) danno morale (le ombre di paura dentro di te); (e dal) 65% di danno esistenziale (perché quegli inganni e quelle ombre hanno determinato una nuova agenda quotidiana: non sei più andato di qua o di là, hai rifiutato inviti vari, hai comprato solo libri sul cancro, hai chiuso con amici fumatori, hai tagliato con la mondanità, hai chiuso con certi sport, sei sempre con la testa altrove e perdi a poker, ti sei

⁽³⁹³⁾ R.L. RABIN, *Esposizione ad amianto e "stress emozionale" per il timore di malattia futura*, in *Danno e Responsabilità*, 1998, II, 757.

⁽³⁹⁴⁾ G. TAGLIAGAMBE, *Danno biologico e danno morale per esposizione all'amianto* (nota a Pret. Torino 10 novembre 1995, Bonelli e altro c. Ferrovie dello Stato), in *Riv. crit. dir. lav.*, 1996, II, 727.

messo a mangiare solo cose terapeutiche, la tua morosa di ha lasciato perché sei ossessionato, balbetti dieci volte più di prima, hai il triplo dei capelli bianchi, hai svenduto di brutto tutta la collezione di pipe di tuo nonno, fai ogni giorno dieci gesti da ipocondriaco, sei mezzo impotente, hai cominciato una terapia antistress); non sei semplicemente uno spaventato che fa la stessa vita di prima, sei uno spaventato che fa la stessa vita di prima, sei ben diversa, e ne fa di nuove un po' bislacche". Il pericolo di contrarre una malattia, dunque, modifica in senso peggiorativo le attività quotidiane e realizzatrici della persona, con la conseguenza che devono essere risarciti (ovviamente se supportati da adeguato riscontro probatorio, tutti i danni non patrimoniali, non solo quello biologico (quale danno biologico contratto a causa del semplice pericolo cagionato dall'alterazione), ma anche quelli legati alla 'privazione della propria serenità e tranquillità', in virtù "del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili".

e) Ambiente non salubre e privazione della serenità e tranquillità (Cass. n. 794/2009)

La Cassazione civile, con sentenza n. 794 resa a Sezioni Unite il 15 gennaio 2009 (su www.cortedicassazione.it) ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta da un lavoratore, identificata "nella privazione della propria serenità e tranquillità" derivante dall'aver lavorato in un ambiente non salubre (nel caso di specie si trattava dei cosiddetti "danni da fumo passivo). In ordine alla risarcibilità di tale voce di danno, la Suprema Corte ha richiamato le pronunce del novembre 2008, con particolare riferimento alla sentenza n. 26972/2008, evidenziando ancora una volta come il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 c.c. "si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica" e non è tutelato solo nei casi espressamente previsti dalla legge ma, "in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione". Sotto il profilo della responsabilità del datore di lavoro prefigurata ai sensi dell'art. 2087 del Codice civile, il Giudice di prime cure aveva fatto riferimento agli artt. 1, 2, 4, 32 e 35 del dettato costituzionale, da cui discenderebbe il diritto "costituzionalmente garantito" del lavoratore a svolgere le proprie mansioni in un ambiente di lavoro salubre e, come tale, risarcibile quale danno non patrimoniale subito dal dipendente che abbia visto tale diritto illegitti-

mamente compromesso a prescindere da ogni effetto sul diritto alla salute. Il Tribunale aveva poi proceduto ad una liquidazione equitativa del danno sulla base dell'art. 1226 del Codice civile, quantificato nella somma di € 4.000,00, tenuto conto "non solo della natura del diritto leso ma anche della durata di tale lesione (che nella fattispecie si è protratta negli anni) e della gravità della stessa (anche per l'interferenza con il diritto alla salute)".

Epilogo: World Trade Center e Bane

La storia dell'Amianto è una guerra. È una guerra la cui fine è ancora lontana. Possiamo definirla "Enduring Freedom", per parafrasare, a sproposito, la guerra iniziata dopo l'attacco dell'11 settembre 2001 al "World Trade Center" di New York. È richiamata a sproposito la guerra ma non l'episodio di tragedia mondiale che continua a causare, nella città di New York, ancora vittime tra i soccorritori (*in primis* i Vigili del Fuoco) che si sono ammalati in conseguenza della inalazione delle polveri disperse nell'aria dopo la caduta delle Twin Towers. Abbiamo percorso la giurisprudenza in tema di morte, perché purtroppo per le patologie asbesto correlate, è questo il triste epilogo che "spetta" a chi ha dedicato una vita al lavoro "come mezzo per vivere" e non "come mezzo per morire". È una storia che non risparmia neppure le vittime da rimbalzo e cioè tutti coloro che, in particolar modo i familiari, hanno vissuto a stretto contatto con la vittima primaria. Ma la storia dell'amianto, nei casi di disastro ambientale come Seveso e Casale Monferrato per citare quelli a noi più vicini, non ha risparmiato neppure intere popolazioni. Il riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno anche a coloro che non hanno contratto alcuna patologia asbesto correlata ma vivono nel costante timore di ammalarsi è un notevole passo avanti e di civiltà. Preservare la serenità sociale delle persone deve essere un diritto. Lo abbiamo già detto: sotto questo profilo siamo in disaccordo con la statuizione delle Sezioni Unite sul mancato riconoscimento di un diritto alla felicità. Siamo anche in disaccordo con quelle pronunce, inerenti in particolare al Caso Seveso che hanno "liquidato" tutti quei pregiudizi esistenziali subiti dalla popolazione (esami, visite, analisi, astinenza dal procreare per paura di nascite affette da malformazioni) solo come danno morale, per lo più con un quantum irrisorio. Ma la storia dell'amianto è anche una "guerra fredda" fatta di cose non dette e di studiosi ingiustamente attaccati o fatti sparire nel dimenticatoio, come lo scienziato Irving Selikoff.

La guerra all'amianto è una guerra in cui la verità giudiziaria deve ristabilire la verità fattuale. È una guerra in cui, almeno per quanto riguarda l'Italia deve portare a sentenze di condanna che riconoscano quantomeno la sussistenza del dolo eventuale (come da sempre sostenuto dal Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, prof. avv. Ezio Bonanni) in capo ai responsabili per aver accettato il rischio morte e malattie asbesto correlate dei propri lavoratori: sapevano della nocività dell'amianto e l'hanno taciuto a tutti, avvalendosi spesso di periti di comodo e di studi "scientifici" pagati dalle stesse multinazionali volti a negare la pericolosità dell'asbesto. Le vittime di oggi sono i bambini di allora "che giocavano con i sacchi di amianto che venivano scaricati alla stazione e, lasciati lì per un po', sollevavano nuvole che attiravano molto i bambini e che si divertivano molto a fare gli scivoli sul polverino", come riferito sempre dalla oncologa Degiovanni. E allora torniamo al film "The Dark Knight rises", dal quale avevamo tratto spunto per iniziare il nostro scritto e chiudiamo, scomodando la figura di Bane, colui che nato nel buio ha visto la luce che era già un uomo, come baluardo dei lavoratori, per ribadire con forza ai responsabili delle fabbriche produttrici di amianto, "e Tu solo perché mi hai pagato pensi di avere il potere?".